

## ***REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA***

---

### **Indice**

- Art. 1.** Ambito di applicazione
- Art. 2.** Finalità del Dottorato di Ricerca
- Art. 3.** Definizione piano organico annuale dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università di Perugia
- Art. 4.** Accreditamento dei Corsi
- Art. 5.** Proposte di istituzione dei Corsi e del loro primo ciclo formativo
- Art. 6.** Istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato
- Art. 7.** Requisiti per l'accREDITamento
- Art. 8.** Approvazione delle convenzioni e consorzi
- Art. 9.** Valutazione e finanziamenti
- Art. 10.** Rinnovo dell'attivazione dei Corsi accreditati per i cicli formativi successivi
- Art. 11.** Organi del Corso di Dottorato
- Art. 12.** Il Collegio dei Docenti
- Art. 13.** Il Coordinatore del Corso di Dottorato
- Art. 14.** Valutazione interna
- Art. 15.** Modalità di accesso ai Corsi
- Art. 16.** Bando di selezione
- Art. 17.** Commissioni giudicatrici per l'ammissione
- Art. 18.** Ammissione ai Corsi
- Art. 19.** Diritti e doveri del Dottorando
- Art. 20.** Cause di esclusione
- Art. 21.** Borse di studio
- Art. 22.** Contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi
- Art. 23.** Attività didattica dei docenti
- Art. 24.** Modalità di conseguimento del titolo
- Art. 25.** Esame finale
- Art. 26.** Conferimento del titolo
- Art. 27.** Corsi di Dottorato in convenzione o in consorzio
- Art. 28.** Qualificazione internazionale del titolo di Dottore di Ricerca

**Art. 29.** Corso di Dottorato internazionale

**Art. 30.** Modalità di ammissione e rilascio del titolo

**Art. 31.** Certificazione di *Doctor Europaeus*

**Art. 32.** Corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

**Art. 33.** Scuole di Dottorato

**Art. 34.** Norme transitorie e finali

### **Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo, disciplina l'istituzione, l'attivazione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre disposizioni generali sul funzionamento dei Dottorati di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Perugia, anche in consorzio con altri Atenei, italiani e stranieri, o sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, che conferiscano idonee risorse umane, finanziarie e strumentali.

### **Art. 2. Finalità del Dottorato di Ricerca**

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca, che costituiscono una delle priorità dell'Ateneo allo scopo di realizzare spazi per l'Alta formazione e la Ricerca in ambito sia europeo, sia extraeuropeo, forniscono competenze di elevata qualificazione anche multidisciplinari, idonee all'esercizio di attività di ricerca e di professionalità che richiedano un eccellente livello di preparazione e specializzazione scientifica.

### **Art. 3. Definizione piano organico annuale dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università di Perugia**

1. Entro il 1° novembre dell'anno accademico precedente a quello della data presunta di inizio del Corso di Dottorato, uno o più Consigli di Dipartimento, nonché i Centri di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta formazione, di cui al Capo I del Titolo VIII del Regolamento Generale di Ateneo, anche congiuntamente con Dipartimenti dell'Ateneo e con i soggetti partecipanti o collegati ai Centri stessi, presentano al Rettore le richieste per l'istituzione e l'attivazione iniziale di Corsi di Dottorato di Ricerca, che afferiscono esclusivamente all'Università di Perugia, nonché di quelli organizzati in consorzio o in convenzione, qualora al Corso partecipino più soggetti, quali altre Università italiane, Università straniere, enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, secondo le tipologie previste dal D.M. n. 45/2013.

2. Il Rettore trasmette al Consiglio di Amministrazione il piano organico delle richieste dell'Ateneo, il quale delibera, con il parere favorevole del Senato Accademico, quali Dottorati possono essere istituiti e proposti per l'attivazione, tenuto conto, sentito il Nucleo di Valutazione e il Presidio di qualità, della loro coerenza qualitativa con il piano triennale di pianificazione e programmazione degli obiettivi strategici dell'Ateneo, nonché delle disponibilità delle risorse dedicabili agli oneri derivanti nell'ambito del piano triennale di bilancio.

### **Art. 4. Accreditamento dei Corsi**

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti sono attivati a seguito dell'accreditamento ministeriale, come stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 45/2013, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, previsti dall'art. 4 del medesimo D.M.

2. Nel caso di Corsi di Dottorato attivati in convenzione o in consorzio con altre università e/o enti di ricerca pubblici o privati o imprese si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 2; 4, commi 2 e 3 e 10 del D.M. n. 45/2013 e all'art. 27 del presente Regolamento.

### **Art. 5. Proposte di istituzione dei Corsi e attivazione del loro primo ciclo formativo**

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata triennale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo triennale, comprensivo di tutti i corsi, le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal primo novembre.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo hanno sede amministrativa presso un Dipartimento o presso un Centro di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta formazione.

3. Ciascuna proposta di istituzione, presentata ai sensi del precedente art. 3, deve indicare:

a) la tipologia del Corso, se interno, di nuova istituzione o trasformazione, ovvero, in conformità a quanto previsto agli artt. 2, comma 2; 4, commi 2 e 3 e 10 del D.M. n. 45/2013 e all'art. 27 del presente Regolamento, se in convenzione o in consorzio con altre Università ed enti pubblici di ricerca pubblici o privati, italiani e/o stranieri o con imprese;

- b) la formulazione di un progetto formativo il quale, in riferimento ad uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero ad ambiti di ricerca per i Centri per la ricerca per i quali siano presenti in Ateneo adeguate competenze di alto livello, indichi le tematiche scientifiche, chiaramente definite, oggetto del Corso, il loro livello di eccellenza o di innovatività, gli obiettivi in termini di formazione, di ricerca e di sbocchi professionali che si intendono perseguire con il progetto stesso;
  - c) la denominazione del Corso;
  - d) l'organizzazione didattica e scientifica del Corso, ivi compresa l'eventuale articolazione in curriculum che siano coerenti con gli obiettivi del progetto complessivo e la cui qualificazione sia attestata da un congruo numero di docenti dei settori scientifici-disciplinari di riferimento, nonché le relative titolature;
  - e) la previsione del numero complessivo di iscritti annualmente ammissibili, come previsto dall'art. 3 del D.M. 45/2013;
  - f) il Dipartimento presso cui il Corso, se dell'Ateneo, avrà sede amministrativa, nonché gli eventuali altri Dipartimenti dell'Ateneo che collaboreranno alla realizzazione del Corso e la composizione degli organi;
  - g) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013;
  - h) la eventuale disponibilità di congrue risorse finanziarie sia a valere sul budget del/dei Dipartimenti, sia messe a disposizione da soggetti esterni e pari comunque a coprire almeno una borsa di studio triennale per ciascun Corso proposto e il finanziamento biennale per l'attività di ricerca;
  - i) l'attivazione di sistemi di valutazione interni al Corso di Dottorato nell'ambito del Sistema di accertamento di qualità dell'Ateneo, di cui al Capo I del Titolo IX del Regolamento Generale dell'Università.
4. Alla richiesta di cui al precedente art. 3 è allegato il testo proposto del Regolamento del Corso di Dottorato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento Generale di Ateneo. In caso di approvazione dell'istituzione, il Regolamento viene approvato ai sensi del comma 11 del successivo art.12.

#### **Art. 6. Istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato**

1. Nella delibera, di cui al comma 2 del precedente art. 3, contestualmente con l'approvazione dell'istituzione dei Corsi di Dottorato, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ai fini dell'accREDITAMENTO ministeriale e della prima conseguente attivazione:

- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 3, lett. e) dell'art. 5;
- b) il numero delle borse di studio, nonché il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di finanziamento di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.M. 45/2013, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa di merito;
- c) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei Dottorandi per l'iscrizione ai Corsi e la disciplina degli esoneri sulla base della valutazione comparativa di merito e delle condizioni economiche, in conformità alla normativa vigente sul diritto allo studio universitario.

2. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo presenta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la domanda di accREDITAMENTO di cui all'art. 3 del D.M. n. 45/2013.

#### **Art. 7. Requisiti per l'accREDITAMENTO**

1. Nella domanda di accREDITAMENTO dei Corsi e delle sedi, l'Università inoltra al Ministero, l'attestazione, tramite apposita ed adeguata documentazione, del possesso dei seguenti requisiti di idoneità dei Corsi:

- a) il numero complessivo di iscritti annualmente ammissibili per il quale è richiesto l'accREDITAMENTO per ciascun Corso di Dottorato, come previsto dall'art. 3 del D.M. 45/2013;
- b) i nominativi dei membri del Collegio di Dottorato, che non possono essere in numero comunque inferiore a sedici, di cui non più di un quarto ricercatori appartenenti ai macrosettori o alle aree tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, tenuto conto che ciascun soggetto può essere conteggiato un sola volta su base nazionale;

- c) il possesso, per ogni membro del Collegio, di documentati risultati di ampia, originale e qualificata attività continuativa per ciò che attiene alla ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, tenuto peraltro conto delle peculiarità dei singoli settori scientifico disciplinari, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
  - d) per ciascun ciclo di Dottorati con sede amministrativa presso l'Ateneo, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per Corso di Dottorato da attivare, fermo restando che per il singolo ciclo di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro;
  - e) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio di cui alla lett. d) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei Dottorandi;
  - f) la specificità e qualificazione delle strutture operative e scientifiche disponibili per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi compresi quelli senza borsa, relative, a seconda della tipologia del Corso, ai laboratori scientifici, a un adeguato patrimonio librario, a banche dati e a risorse per il calcolo elettronico;
  - g) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare, multidisciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
2. L'accREDITamento può concernere anche Corsi riferiti a singoli curriculum qualora siano attivati curriculum industriali all'interno di Corsi standard.

#### **Art. 8. Approvazione delle convenzioni e consorzi**

1. Nella delibera sulla attivazione dei Corsi di Dottorato dell'Ateneo di Perugia, il Consiglio di Amministrazione approva contestualmente le eventuali convenzioni ed accordi, anche per la costituzione di nuovi consorzi, con altre Università e soggetti esterni, italiani o stranieri, i cui protocolli di intesa sono contenuti nella proposta di istituzione iniziale, redatti secondo uno schema tipo predisposto dall'Amministrazione universitaria in conformità a quanto stabilito dal D.M. n. 45/2013 e dal successivo art. 27.

#### **Art. 9. Valutazione e finanziamenti**

1. L'Università provvede al finanziamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, anche tramite contributi esterni

2. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce l'eventuale finanziamento Ministeriale, di cui all'art. 13 del D.M. n. 45/2013, ai Corsi di Dottorato attivati dall'Università, sulla base dei risultati della valutazione interna della qualità della formazione e della ricerca come attestata dalla relazione del Nucleo di Valutazione e del raggiungimento degli obiettivi prefissati accertato dal Presidio di Qualità dell'Ateneo.

#### **Art. 10. Rinnovo dell'attivazione dei Corsi accreditati per i cicli formativi successivi**

1. In base alla durata quinquennale dell'accREDITamento della sede e del Corso di Dottorato, prevista dall'art. 3, comma 6 del D.M. 45/2013, a meno che l'accREDITamento non sia revocato a seguito di verifica annuale con esito negativo, il Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Corso, eventualmente di intesa con i Consigli di altri Dipartimenti interessati su proposta del Collegio dei Docenti del Corso ovvero il Consiglio dei Centri per la Ricerca presentano la proposta di attivazione per i cicli formativi di ciascun Corso di Dottorato successivi a quello del primo accREDITamento. La proposta deve indicare i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente in merito all'attivazione dei cicli dei Corsi di Dottorato accreditati, su parere favorevole del Senato Accademico determinando per ciascun Corso:

- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 1, lett. a) dell'art.7, in riferimento al numero di borse attribuite;

b) il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di finanziamento di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.M. n. 45/2013, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito;

c) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi per l'iscrizione ai Corsi e la disciplina degli esoneri sulla base della valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche, conformemente alla normativa vigente sul diritto allo studio universitario.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la non attivazione di cicli successivi di un Corso di Dottorato accreditato con adeguata motivazione sulla base di esito negativo della verifica interna dell'Ateneo in ordine alla mancata corrispondenza dei risultati raggiunti dal Corso stesso rispetto agli obiettivi previsti, nell'ambito e secondo le modalità del Sistema di Accertamento della qualità dell'Ateneo, da parte del relativo Presidio in collegamento con il Nucleo di Valutazione.

4. Durante il periodo di vigenza dell'accreditamento, il numero complessivo dei posti può essere aumentato rispetto a quello inizialmente indicato con richiesta motivata, che deve essere sottoposta alla valutazione ministeriale.

5. La perdita di uno o più requisiti di idoneità comporta la revoca dell'accreditamento ministeriale; in tal caso l'Università sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei Corsi di Dottorato, che può essere riattivato dopo un anno a seguito delle procedure di riaccreditamento ministeriale.

#### **Art. 11. Organi del Corso di Dottorato**

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

#### **Art. 12. Il Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti è composta da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori o con gli ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi del Corso. Nel caso in cui la composizione del Collegio sia in numero superiore a quello minimo previsto, il numero dei professori non deve essere inferiore a dodici..

2. I membri del Collegio debbono essere provvisti di documentata produzione scientifica di livello internazionale nell'ultimo quinquennio nelle aree scientifico-disciplinari di riferimento del Corso, tenuto peraltro conto delle peculiarità dei singoli settori scientifico disciplinari. La carriera scientifica dei membri e la sussistenza dei requisiti di qualità scientifica è sottoposta alla valutazione dell'ANVUR, anche in relazione alle caratteristiche medie dei ricercatori del settore a livello internazionale, in riferimento ad almeno cinque pubblicazioni, riportate nel sito docente, e indicate da ciascun membro del Collegio come le più significative tra quelle prodotte nei cinque anni precedenti la richiesta di accreditamento.

3. Il Collegio è costituito da professori di prima e di seconda fascia, ricercatori universitari, e, per i dottorati non in convenzione con università straniere, anche da docenti stranieri, che possono essere computati ai fini del numero minimo se esiste uno specifico accordo in tal senso tra le due Università, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della l. 240/2010, nonché da primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca e da esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell'Università o altri enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università di Perugia; da due rappresentanti degli iscritti al Corso, le cui modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento del Corso stesso. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

4. Fatta eccezione per quanto diversamente stabilito da convenzioni istitutive di Dottorati in convenzione o in consorzio, in ogni Collegio di Dottorato la maggioranza assoluta dei Docenti deve appartenere all'Università degli Studi di Perugia.

5. A seguito di valutazione negativa da parte dell'ANVUR della produzione scientifica di un membro del Collegio o in casi di dimostrato ed ingiustificato inadempimento degli obblighi del docente, il Consiglio di Dipartimento sede del Corso, su proposta del Collegio dei Docenti, provvede alla sua destituzione. Con le stesse modalità il Consiglio di Dipartimento, approva la partecipazione al Collegio di un nuovo membro, a seguito di apposita domanda presentata

dall'interessato, con allegato un dettagliato curriculum sull'attività di formazione e di produzione scientifica, sulla quale l'ANVUR abbia espresso valutazione positiva.

6. Ciascun Docente può partecipare ad un unico Dottorato con sede amministrativa nell'Università di Perugia e, all'interno di questo, ad un unico curriculum, ove il Dottorato sia articolato in curriculum. Previo nullaosta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, ciascun Docente può far parte anche di Dottorati di altri Atenei.

7. La carica di componente del Collegio dei Docenti è incompatibile con la presenza tra gli iscritti al Corso del coniuge, i conviventi, i parenti entro il quarto grado e affini entro il terzo grado, ai sensi del vigente Codice Etico di Ateneo.

8. Le riunioni del Collegio possono essere svolte per via telematica.

9. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono validamente assunte dalla maggioranza dei presenti.

10. Il Collegio dei Docenti:

- a) propone al Dipartimento, sede amministrativa, l'attivazione annuale e la previsione del numero dei posti;
- b) stabilisce gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curriculum;
- c) stabilisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e ogni altro elemento utile per l'adozione del bando e designa la Commissione giudicatrice;
- d) concorda con ciascun Dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di Dottorato e ne indica il tutore;
- e) stabilisce il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di Corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei Dottorandi;
- f) autorizza gli iscritti a trascorrere, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quelli consorziati, periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi; di norma la permanenza non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
- g) esprime parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre Università o con altri enti pubblici o privati o imprese;
- h) approva la partecipazione dei Dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato;
- i) valuta le relazioni sull'attività e le ricerche presentate, alla fine di ogni anno di Corso, dai singoli Dottorandi e delibera l'ammissione al successivo anno di Corso. In caso di valutazione negativa, con circostanziata motivazione, delibera l'esclusione del Dottorando dal proseguimento del Corso e la trasmette al Dirigente competente per l'adozione degli atti conseguenti;
- j) redige la presentazione di fine Corso per ciascun Dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone l'attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell'esame finale per il conseguimento del titolo;
- k) predispose e trasmette al Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa, la relazione annuale ed il rapporto di fine Corso sul complesso delle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai singoli Dottorandi, in relazione agli obiettivi del Corso ed alla permanenza dei requisiti di idoneità della sede;
- l) esprime il parere su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
- m) delibera in merito all'attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all'adesione alle stesse;
- n) autorizza il Dottorando a svolgere le attività didattiche sussidiarie di cui al comma 11 del successivo art. 19, nonché la partecipazione all'attività assistenziale.

11. Il Collegio propone, per l'approvazione, il Regolamento del Corso di Dottorato al Consiglio di Dipartimento sede amministrativa o al Consiglio del Centro per la Ricerca.

12. Il Collegio del Dottorato può, in sede di programmazione didattica annuale, attribuire la funzione di docenza a membri esterni al Collegio medesimo.

13. Nel caso di un Dottorato che preveda curriculum, il Collegio nomina un Referente dello stesso curriculum, con il compito di organizzare e coordinare le relative attività formative; proporre al

Collegio i provvedimenti relativi ai singoli Dottorandi; organizzare l'attività di tutorato; cura e segue i progressi di ogni Dottorato per assicurare a ciascuno l'acquisizione degli strumenti metodologici relativi al proprio ambito di ricerca scientifica.

### **Art. 13. Il Coordinatore del Corso di Dottorato**

1. Il Coordinatore è un professore ordinario a tempo pieno ovvero, in mancanza, un professore associato a tempo pieno membro del Collegio dei Docenti. È consentito essere Coordinatore di un solo Corso di Dottorato. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. La nomina e la sostituzione del Coordinatore sono ratificate dal Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato a maggioranza assoluta, su designazione del Collegio dei Docenti.

2. Il Coordinatore è il responsabile organizzativo del Corso e ne cura l'efficace svolgimento. A tal fine:

- a) convoca e presiede il Collegio dei Docenti stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative deliberazioni;
- b) autorizza gli iscritti al Dottorato a svolgere periodi continuativi di formazione e studio fino a sei mesi, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri non convenzionati o non consorziati;
- c) può designare come Vice Coordinatore un membro del Collegio, professore o ricercatore dell'Università di Perugia, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega per un periodo non superiore ai sei mesi;
- d) ha la funzione di rappresentare il Collegio nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.

3. Il Coordinatore convoca il Collegio dei Docenti in via ordinaria all'inizio e al termine di ogni anno di Corso ed in via straordinaria in qualsiasi momento in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio.

4. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro Docente in possesso dei requisiti richiesti. Il Coordinatore decade inoltre a seguito di trasferimento ad altra sede. Il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante.

### **Art. 14. Valutazione interna**

1. Ai fini della valutazione del livello di qualificazione e di specializzazione dell'attività formativa e di ricerca svolta da ogni Corso di Dottorato, i rispettivi Collegi presentano al/ai Dipartimenti interessati, nell'ambito dell'Accertamento di Qualità dell'Ateneo, una relazione annuale sui processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito, nonché gli obiettivi programmati per l'anno successivo. Sulla base della relazione trasmessa dai Dipartimenti sui risultati della formazione e della ricerca, il Presidio di Qualità segnala al Consiglio di Amministrazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o il loro raggiungimento da parte dei Corsi di Dottorato. Il Nucleo di Valutazione procede a sua volta a verificare annualmente la permanenza dei requisiti di idoneità delle sedi.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, nell'ambito della programmazione annuale delle risorse, può adottare, su proposta del Presidio di Qualità, conseguenti misure di penalizzazione o di premialità nei confronti dei Corsi di Dottorato.

### **Art. 15. Modalità di accesso ai Corsi**

1. L'accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi con la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi e degli idonei entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione superiore al minimo stabilito dal Regolamento del Corso.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale o da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione stessa in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno ovvero da coloro che siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente, con motivata e circostanziata deliberazione, dalla Commissione giudicatrice della

selezione su richiesta dell'interessato, presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione e corredata dalla documentazione utile. L'equipollenza del titolo estero, che vale ai soli fini dell'ammissione alle prove, è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. L'accesso ai Corsi di Dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento, sulla base della formazione di un'unica graduatoria di merito.

4. Nel caso in cui il candidato concorra per un Corso di Dottorato articolato in curriculum, ove previsto, all'atto dell'iscrizione esercita l'opzione per uno di essi.

5. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione può essere svolta secondo una delle seguenti modalità, in base a quanto stabilito nel Regolamento di ciascun Corso:

- a) valutazione dei titoli (in trentesimi);
- b) valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- c) valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- d) valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

6. La commissione giudicatrice, nella prima seduta, individuano e riportano nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 4 prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione.

7. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione può riguardare anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al Corso indicate nel bando di selezione. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.

8. La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in *test* riconosciuti a livello internazionale e può essere svolta, ove il Regolamento del Corso lo preveda, in lingua italiana o inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.

9. Il colloquio, ove previsto, può essere sostenuto tramite videoconferenza e può essere finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. A tale fine il Regolamento può prescrivere l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, che il candidato provvede ad illustrare nel corso del colloquio. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata nel Regolamento del Corso. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.

10. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, il cui numero complessivo non può comunque essere superiore al 50 % del totale degli studenti ammissibili, il Regolamento dei Corsi stabilisce le eventuali modalità di svolgimento di procedure di ammissione differenziate e la formazione, in tal caso, di una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la procedura ordinaria di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 16. Bando di selezione**

1. Il bando con cui è indetta la selezione per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, redatto in italiano e in inglese, è adottato con decreto del Rettore e tempestivamente pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Nel bando sono indicati:

- a) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, distinto per curriculum laddove il Corso li abbia attivati;
- b) i requisiti di accesso;
- c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;

- d) il numero di borse di dottorato disponibili per ciascun Corso;
  - e) il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, di cui all'art. 8, comma 3 del D.M. 45/2013;
  - f) eventuale previsione che la selezione per il Dottorato possa essere fatta valere anche per l'attribuzione di assegni di ricerca;
  - g) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio, con la quantificazione delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi nonché la disciplina degli esoneri;
  - h) gli eventuali posti (con borsa o senza) riservati a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, il cui numero complessivo non può essere superiore al 50 % del totale degli studenti ammissibili;
  - i) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione con finanziamenti esterni per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;
  - j) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.
3. Il calendario delle prove di esame è comunque pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 17. Commissioni giudicatrici per l'ammissione**

1. Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro dieci giorni dalla scadenza del bando, su designazione approvata dal Collegio dei Docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i professori di università italiane e straniere, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di Dottorato.
2. Le commissioni possono essere integrate con non più di due esperti nelle medesime discipline, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.
3. Nel caso di Corsi istituiti sulla base di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario e deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla data di svolgimento della prima prova.

#### **Art. 18. Ammissione ai Corsi**

1. Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento dirigenziale si procede all'approvazione dei relativi atti. Sono ammessi al Corso coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria. L'Amministrazione provvede quindi ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nelle graduatorie di cui all'art. 15.
2. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del Corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 dicembre, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.
3. A conclusione delle procedure di ammissione ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal Collegio dei Docenti, con provvedimento dirigenziale è disposta l'attribuzione delle borse ed è indicato l'elenco degli ammessi al Corso, compresi gli eventuali soprannumerari di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 16.

#### **Art. 19. Diritti e doveri del Dottorando**

1. Il Dottorando possiede lo *status* di studente universitario.
2. L'ammissione ad un Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli artt. 7, 11 e 12, comma 4 del D.M. n. 45/2013.
3. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione, per il medesimo anno accademico, a Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, a Corsi di specializzazione e Master, di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. È consentita la

contemporanea iscrizione con i soli corsi di perfezionamento di impegno didattico annuale inferiore a 1500 ore.

4. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative di qualsiasi natura, fatta salva la possibilità che tali attività prevedano un impegno orario limitato e che siano preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti.

5. Ciascun iscritto ai Corsi di Dottorato, d'intesa con il proprio o i propri docenti tutor, sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di Corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai Regolamenti dei Corsi. Tali piani vengono approvati con le eventuali modifiche dal Collegio dei Docenti. Al termine di ciascun anno di Corso il Dottorando presenta al Collegio dei Docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del Corso, la tesi di Dottorato per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto ad un Corso di Dottorato.

6. I Regolamenti interni disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al Corso di Dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dal Regolamento del Corso, è disposta la decadenza dal Corso medesimo, con provvedimento del Dirigente competente adottato su motivata proposta approvata dal Collegio dei Docenti. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio dei Docenti nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Regolamento del Corso.

7. Con provvedimento del Dirigente competente, adottato su proposta approvata dal Collegio dei Docenti, è disposta la sospensione dell'iscrizione al Corso di Dottorato, per uno dei seguenti motivi:

a) maternità;

b) malattia;

c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010.

8. Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al Corso può altresì essere disposta dal Dirigente competente, su proposta approvata dal Collegio dei Docenti, per ulteriori gravi e adeguatamente comprovati motivi.

9. La sospensione di cui ai commi precedenti, a qualsiasi titolo concessa, non può essere di durata complessiva superiore a un anno nell'arco dell'intera durata del Corso. Qualora un dottorando abbia usufruito, anche cumulativamente, di periodi di sospensione dell'iscrizione al Corso superiori a 6 mesi, sarà d'ufficio inserito nel ciclo formativo immediatamente successivo.

10. La borsa di studio non viene erogata durante i periodi di sospensione superiori a 30 giorni.

11. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica. Non è consentito l'affidamento ai Dottorandi di corsi istituzionali di docenza a contratto.

12. I vincitori di concorso per l'ammissione a Corsi di Dottorato presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale, previo consenso del Collegio dei Docenti.

13. Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, è consentita la frequenza congiunta del Corso di Specializzazione medica e del Corso di Dottorato di ricerca. In tale caso, la durata del Corso di Dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. Le modalità di frequenza congiunta sono disciplinate dal Collegio dei Docenti di concerto con le Scuole di Specializzazione dell'Area medica.

14. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in materia di diritto allo studio.

15. Agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, è altresì consentita quale parte integrante del progetto formativo la partecipazione a progetti di

ricerca finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, secondo le specifiche regole contenute nei rispettivi bandi.

16. Il Dottorando può rinunciare al Corso dandone comunicazione formale al Rettore e decade conseguentemente dallo status di Dottorando. Il pagamento della borsa di studio, eventualmente erogata, viene sospeso a decorrere dal mese successivo a quello della rinuncia.

17. I Dottorandi, a fini formativi, possono partecipare ai programmi di ricerca attivati presso le strutture dipartimentali ed attinenti al progetto individuale di tesi previsto per il conseguimento del titolo di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

18. In caso di invenzione effettuata dal Dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria si applica il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

19. Al pubblico dipendente, ammesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca, vincitore di borsa, si applica la vigente normativa.

20. Qualora il bando di concorso preveda che la selezione per il Dottorato possa essere fatta valere anche per l'attribuzione di assegni di ricerca, in caso di vincita dell'interessato, l'assegno deve comunque avere la stessa durata della borsa di dottorato, pari ad almeno tre anni, e viene conteggiato per soddisfare i requisiti minimi e medi relativi alle borse di studio del ciclo di Dottorato.

#### **Art. 20. Cause di esclusione**

1. È prevista l'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, in caso di:

- a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti alla fine dell'anno di frequenza, motivato sulla base dell'attività svolta e della produzione scientifica;
- b) attività lavorative incompatibili svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- c) assenze ingiustificate e prolungate.

#### **Art. 21. Borse di studio**

1. Le borse di studio per la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento organizzativo del Corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

2. Le borse di studio finanziate, nell'ambito del relativo piano triennale, con risorse a valere sul bilancio sono assegnate ai singoli Corsi di Dottorati di Ricerca dal Consiglio di Amministrazione sulla base della valutazione quantitativa e qualitativa del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato Accademico. L'Amministrazione dell'Ateneo si impegna al finanziamento triennale delle borse, che è articolato in stanziamenti annuali a valere sui budget dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del finanziamento biennale per l'attività di ricerca di cui al successivo comma 8. I finanziamenti sono stanziati a valere sul budget del Dipartimento sede amministrativa del/dei Corsi di Dottorato.

3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul budget di uno o più Dipartimenti, il/i Consigli dei Dipartimenti assumono formale delibera di impegno al finanziamento triennale delle borse, comprensivo del finanziamento biennale per l'attività di ricerca di cui al comma 8. Il solo importo della borsa, senza il computo del predetto finanziamento per attività di ricerca, sarà trattenuto per quota dall'Amministrazione a valere sui budget annuali assegnati ai rispettivi Dipartimenti.

4. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore dell'Ateneo dell'intero importo triennale, corrisposto in un'unica soluzione. Tale finanziamento deve essere comprensivo del finanziamento biennale per l'attività di ricerca di cui al comma 9. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare all'Università, a titolo di rimborso a consuntivo, gli importi dell'incremento di cui al comma 7. L'Università può concordare che l'intero importo relativo al finanziamento della borsa di studio che deve essere corrisposto dall'ente esterno, ai sensi del presente comma, sia eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento solo ove sia prevista una adeguata garanzia in fideiussione.

5. L'impegno al finanziamento di cui al comma 3 e la stipula della convenzione di cui al comma 4 sono formalizzati prima dell'adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'attivazione del ciclo per il quale la borsa è messa a disposizione.
6. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 18 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni.
7. L'importo di cui al comma 7 è incrementato, nel limite massimo del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio sia per le risorse stanziare dall'Amministrazione centrale sia per quelle messe a disposizione dalle strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei Docenti, per periodi complessivamente non superiori a 18 mesi. Ciascun dottorando che intenda svolgere tali periodi di soggiorno all'estero deve inserirli nel piano delle attività di cui al comma 5 del precedente art. 19. Tale incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del Dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del Dottorando stesso, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.
8. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando iscritto è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, un finanziamento per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, il cui ammontare è determinato per ciascun Corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo dall'ente, salvo integrazioni finanziate sui fondi di funzionamento del dipartimento sede amministrativa del Corso.
9. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di cui al comma 1, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del finanziamento di cui al comma 4, rientra nella disponibilità dell'Ateneo o del Dipartimento o dell'ente esterno che l'ha stanziato, per gli stessi fini.
10. La borsa di studio per la frequenza del Corso di Dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
11. Le borse di studio finanziate da altri atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio dei Docenti spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.
12. Per la continuazione dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3 del D.M. n. 45/2013, negli anni di Corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
13. Per i Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti ed attivati a seguito di accordi di cooperazione con università od enti di ricerca esteri di elevata qualificazione e di riconoscimento internazionale, di cui all'art. 10 del D.M. 45/2013, le norme relative alle borse di studio saranno definite negli accordi stessi.
14. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.
15. Le borse di studio per la frequenza di Corsi di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.
16. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

## **Art. 22. Contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi**

1. I Dottorandi non assegnatari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli iscritti ai corsi titolari di assegno di ricerca.
3. I Dottorandi vincitori di borsa di studio che perdono il diritto ad usufruirne o vi rinunciano per qualunque motivo, sono esonerati dal pagamento dei contributi.

#### **Art. 23. Attività didattica dei docenti**

1. L'attività didattica strutturata svolta nell'ambito di un Corso di Dottorato con sede amministrativa nell'Università di Perugia rientra nel carico didattico complessivo del docente in base alla programmazione didattica del Dipartimento. Gli impegni didattici dei Docenti non potranno in ogni caso esaurirsi nelle attività svolte all'interno del Dottorato.
2. L'attività didattica e tutoriale svolta dai professori dell'Università di Perugia presso altro Ateneo nell'ambito di Corsi di Dottorato in convenzione concorre altresì, se prestata a titolo gratuito, all'adempimento degli obblighi istituzionali.

#### **Art. 24. Modalità di conseguimento del titolo**

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che si svolge sulla base di un colloquio avente per oggetto la tesi di Dottorato. La tesi può essere redatta e discussa anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
2. Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso i Dottorandi devono depositare la tesi, firmata dal Coordinatore del Corso e dal tutor, presso la struttura di afferenza. La tesi deve essere corredata dalla presentazione del Collegio dei Docenti che esprime un giudizio sull'attività complessiva di ogni Dottorando e che vale sia come presentazione alla Commissione giudicatrice finale, sia come valutazione dello svolgimento dell'attività formativa del Corso, in riferimento agli obiettivi prefissati.
3. Il giudizio del Collegio dei Docenti non è ostativo alla partecipazione alla valutazione e discussione finale.

#### **Art. 25. Esame finale**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o al perfezionamento delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi è allegata una relazione del Dottorando e del docente o dei docenti tutor sulle attività svolte durante il Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni effettuate.
2. La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi di Perugia e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di Corso di ciascun dottorando. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei Docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei Docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei Docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore del Dipartimento la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.
3. Trascorso l'eventuale periodo non superiore a sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, reso entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di rinvio alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso al Collegio dei Docenti, che ne dà tempestiva informazione al dottorando ed all'ufficio competente.

4. Entro un mese dalla data di conclusione del Corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma 3, il Dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'ufficio competente dell'Ateneo.
5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio di cui ai commi 2 e 3, la tesi, con delibera del Collegio dei Docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il Corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui ai commi 2 e 3 la discussione pubblica si tiene entro novanta giorni dal termine previsto dal comma 4 per il deposito della tesi presso l'ufficio competente a seguito del nuovo giudizio espresso dai valutatori. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di Corso.
6. La discussione pubblica della tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso, su designazione del Collegio dei Docenti. La commissione è composta da tre membri italiani o stranieri, scelti tra professori universitari specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri devono appartenere a università italiane o estere non formalmente coinvolte nel Corso di Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio collegiale della commissione, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di proporre l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
8. Al dottorando è preclusa la possibilità di sostenere l'esame finale con disposizione del Dirigente competente, su proposta del Collegio dei Docenti, quando, senza fornire adeguata giustificazione, non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei Docenti e ai valutatori o per il deposito presso l'ufficio competente.
9. Al dottorando, su delibera del Collegio dei Docenti, è preclusa la possibilità di conseguire il titolo di dottore di ricerca con disposizione del Dirigente competente, quando, senza fornire adeguata giustificazione, non sostenga l'esame finale nella data prevista per la discussione.
10. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

#### **Art. 26. Conferimento del titolo**

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore, previo superamento dell'esame finale. Nel caso di un Corso di Dottorato con più curriculum, il titolo riporterà la denominazione del curriculum stesso nell'ambito del quale il Dottorando ha svolto la propria formazione, preceduta da quella del Corso di Dottorato.
2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato dal comma 4 dell'art. 25.
3. L'Università provvede alla conservazione ed alla pubblica consultazione delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Insieme alla tesi dovranno essere consegnati, in un formato che consenta la replicabilità dei risultati ottenuti: database, i codici software e qualsiasi altro risultato (ad esempio disegni, mappe, etc.) messi a punto dai dottorandi nel Corso della loro ricerca. Tale deposito potrà essere accompagnato da un'autorizzazione scritta all'utilizzo da parte di altri Dottorandi e dei Docenti dell'Ateneo subordinatamente alla citazione della fonte di provenienza. A seguito di autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi, esclusivamente in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Art. 27. Corsi di Dottorato in convenzione o in consorzio**

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di formazione e di ricerca di alto livello anche internazionale, l'Università di Perugia può attivare Corsi di Dottorato, previo l'accREDITAMENTO ministeriale, di cui al comma 3 del D.M. n. 45/2013, in convenzione ovvero in consorzio con Università ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri, in possesso di requisiti di

elevata e riconosciuta qualificazione culturale e scientifica secondo standard internazionali, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee.

2. Le convenzioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione dell'Università a consorzi già esistenti o la costituzione di nuovi consorzi, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con la delibera di attivazione dei Corsi di Dottorato. Esse debbono prevedere, nel rispetto del principio di reciprocità, i percorsi formativi, la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le procedure di valutazione interna assimilabili a quelle previste dall'Ateneo per l'accertamento della qualità della formazione e della ricerca, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e le modalità per il rilascio, a seconda della tipologia di convenzione, di titoli di Dottorato congiunti ovvero di titoli doppi o multipli.

3. Nel caso di Dottorati convenzionali o consortili, la composizione dei Collegi dei Docenti è disciplinata dalla relativa convenzione istitutiva, che deve comunque prevedere la presenza di un congruo numero di docenti appartenenti all'Università di Perugia.

4. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti pubblici di ricerca, di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 45/2013, possono partecipare a pieno titolo al Collegio dei Docenti primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi degli enti, nonché esperti di comprovata qualificazione in misura non superiore ad un quarto del numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università; coloro che eccedono tale numero non vengono computati ai fini della numerosità minima del Collegio prevista dalla normativa vigente.

5. In caso di convenzioni o di consorzi con Università ed enti pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, la sede amministrativa del Corso di Dottorato è l'Università alla quale spetta il rilascio del titolo accademico.

6. Nell'adottare le deliberazioni, relativamente alle proposte di convenzioni/consorzi, i Consigli dei Dipartimenti oppure i Centri di Ateneo per la Ricerca tengono conto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della attività scientifica ed il trasferimento dei risultati e prevedono in particolare:

- a) l'impegno delle relative strutture dipartimentali a curare lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni, nonché dagli statuti e dai regolamenti consortili;
- b) l'impegno dei rispettivi Dipartimenti per la gestione delle attività amministrative occorrenti al funzionamento dei consorzi, laddove si preveda nei relativi statuti la partecipazione dell'Ateneo allo svolgimento di tali attività, nonché la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie;
- c) la designazione dei docenti che rappresenteranno l'Ateneo negli eventuali organismi paritetici previsti dalle convenzioni per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con gli enti convenzionati, nonché negli organi consortili.

#### **Art. 28. Qualificazione internazionale del titolo di Dottore di Ricerca**

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università di Perugia può essere in cotutela di tesi, che si attiva mediante apposita convenzione, redatta secondo apposito schema tipo predisposto dall'Amministrazione competente, riferita al singolo dottorando. La convenzione è proposta con delibera del Collegio dei Docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di Corso alla data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, per la sottoscrizione da parte del Rettore.

2. Su richiesta approvata dal Collegio dei Docenti all'atto dell'ammissione della tesi alla discussione pubblica, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus* nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la discussione della tesi finale deve essere effettuata a seguito della presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni), prima della procedura di valutazione prevista all'articolo 25, concernenti la tesi stessa da parte di professori provenienti da due Università estere appartenenti all'Unione Europea diversi da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il Corso;
- b) almeno un membro della commissione d'esame deve appartenere a un'istituzione di un paese estero dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il Corso;
- c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa o in cui ha sede il Corso;

d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui ha sede il Corso di Dottorato.

#### **Art. 29. Corso di Dottorato internazionale**

1. L'Università degli Studi di Perugia può istituire Corsi di Dottorato internazionali sulla base di accordi di collaborazione con Università straniere, redatti secondo lo schema quadro approvato dal Senato Accademico, nel rispetto dei principi di reciprocità di cui al comma 2 del precedente art. 27.

2. Il progetto istitutivo di un nuovo Corso di Dottorato Internazionale o di Internazionalizzazione di un Corso di Dottorato già esistente è proposto dal/dai Consigli di Dipartimento, oppure dai Centri per la Ricerca di Ateneo, e deve contenere i seguenti elementi:

- a. indicazione delle Università partner;
- b. programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curriculum;
- c. articolazione della didattica svolta presso le sedi interessate, con indicazione dei corsi, seminari ed altre attività;
- d. indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei Docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte;
- e. modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al Corso e, previa valutazione di referee esterni appartenenti a Università diverse da quelle consorziate, per la discussione finale per il conseguimento del titolo, con l'espressa previsione che i componenti delle Commissioni siano designati da ciascuna Università in misura paritetica;
- f. piano finanziario in cui sia specificato l'apporto a carico di ciascuna sede, comprendente il finanziamento da parte di ogni istituzione di borse di studio nel numero stabilito dalla convenzione ed in conformità con la normativa vigente; le spese di mobilità per Docenti e Dottorandi; gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al funzionamento del Corso. Le modalità di erogazione sono determinate dalla convenzione;
- g. articolazione tra le varie sedi dei periodi di formazione da parte degli iscritti al Corso.

3. I progetti sono approvati, previa acquisizione dell'accreditamento ministeriale di cui all'art. 3 del D.M. n. 45/2013, dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.

#### **Art. 30. Modalità di ammissione e rilascio del titolo**

1. Le modalità di ammissione ai Corsi sono regolate secondo la normativa vigente presso le istituzioni coinvolte, nel rispetto della convenzione che istituisce il Dottorato Internazionale. Nel caso di Internazionalizzazione di Corsi di Dottorato già esistenti deve essere preliminarmente accertata l'equivalenza dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi.

2. Al termine della discussione sulla tesi è rilasciato un titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al Dottorato, oppure un titolo riconosciuto dalle parti contraenti.

3. La tesi di Dottorato è redatta in lingua inglese o in altra lingua stabilita dalla convenzione.

#### **Art. 31. Certificazione di *Doctor Europaeus***

1. Su richiesta del Dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus*, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo Dottorato, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori o ricercatori provenienti da due Università dell'Unione Europea diverse da quella in cui la tesi viene discussa;
- b. almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c. parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione, anch'essa diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
- d. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un Paese dell'Unione diverso da quello del Dottorando.

2. Nel caso in cui le stesse condizioni siano concordate con un Paese extracomunitario, il dottorando potrà richiedere la certificazione di *International Doctorate*.

### **Art. 32. Corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione**

1. L'Università può attivare, previo accreditamento ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 45/2013, Corsi di Dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e Corsi di Dottorato industriale. Le relative convenzioni stabiliscono in particolare le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti di quest'ultima, impegnati in attività di elevata qualificazione e ammessi a seguito di superamento della relativa selezione, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 45/2013,

2. Ai sensi del D. Leg.vo n. 167/2011, l'Università di Perugia può attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

3. Le convenzioni, relative ai Corsi di Dottorato di cui al precedente comma, stabiliscono le modalità dei percorsi formativi, dell'ammissione e delle prove finali, nonché le modalità organizzative delle attività didattiche per l'ottimizzazione degli obiettivi del Dottorato.

4. L'importo dei contratti di apprendistato e i posti attivati, se previsto nelle relative convenzioni di cui ai commi del presente articolo, sono considerati equivalenti a borse di studio ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso o di altre forme di sostegno finanziario equivalente ai fini dell'accREDITamento.

### **Art. 33. Scuole di Dottorato**

1. Ai sensi del comma 6, dell'art. 98 del Regolamento Generale di Ateneo, più Consigli di Dipartimento, su proposta dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato, di cui siano sede amministrativa, possono richiedere congiuntamente l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato, le quali raggruppano più Corsi che si caratterizzano per affinità culturali, omogeneità di metodo e di percorso formativo e condivisione di obiettivi multidisciplinari.

2. In particolare è compito delle Scuole razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa; coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni ad essa collegate; contribuire alla promozione di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale; favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali, sia internazionali.

3. La proposta di istituzione di una Scuola è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico; un Corso di Dottorato può aderire solo ad una Scuola.

L'organizzazione della Scuola è definita con apposito regolamento interno approvato dai Consigli dei Dipartimenti interessati, su parere conforme dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato.

4. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono aderire o confluire in Scuole di Dottorato interateneo finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi formativi di alta qualificazione, qualora questi siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'Ateneo e si qualificano per maggiore ampiezza, specificità di tematiche di ricerca o qualità formative.

### **Art. 34. Norme transitorie e finali**

1. I cicli della formazione dottorale, attivi presso l'Ateneo al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalla normativa previgente, di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224 e al Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di Ricerca previgente.

2. Le funzioni di coordinamento e gestione delle attività dei Corsi di cui al comma 1 sono svolte dal rispettivo Collegio dei Docenti in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Su proposta del medesimo Collegio, approvata dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Corso, i compiti di coordinamento e gestione possono essere devoluti al Collegio dei Docenti di uno dei corsi attivati ai sensi del presente Regolamento.

3. In prima applicazione del presente Regolamento, i Corsi di Dottorato di Ricerca sono attivati per l'a.a. 2013/2014 secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 e dall'art. 15 del D.M. n. 45/2013

e secondo quanto specificato nelle linee guida emanate con nota ministeriale n. 12053 del 22 maggio 2013.

4. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale, viene pubblicato nello stesso giorno dell'emanazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo ed entra in vigore alla medesima data.